



**Comune di Ponte San
Pietro**

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DEL MERCATO
“BRIOLOGICO SOLIDALE” NEL
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**

Art. 1 - Istituzione del “MERCATO BRIOLOGICO” riservato ai produttori agricoli, agli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti corredati di certificazione biologica, ed agli esercenti del commercio equo e solidale, oltre alla distribuzione tra gli aderenti a gruppi di acquisto solidale formalmente costituiti.

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione di un mercato denominato “Briologico solidale” riservato alle seguenti categorie:

- a) Ai produttori agricoli di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole D.M. 20/11/2007;
- b) Agli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti corredati di certificazione biologica;
- c) Agli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti in possesso dei requisiti soggettivi ex l.r. Lombardia n.9/2015;

2. Nell’ambito del mercato sono individuati spazi dove i gruppi di acquisto solidale possono riunirsi per la distribuzione dei prodotti tra i soggetti aderenti. L’ammissione agli spazi dei g.a.s. avviene secondo un criterio di correlazione territoriale. Viene data priorità secondo i seguenti criteri:

- a) Ai gruppi di acquisto i cui aderenti siano prevalentemente residenti nel Comune di Ponte San Pietro;
- b) In subordine viene riconosciuta priorità a quei gruppi i cui aderenti siano prevalentemente residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Ponte San Pietro;
- c) In ultimo viene riconosciuta priorità ai gruppi i cui aderenti siano residenti in Comuni con distanza inferiore dal Comune di Ponte San Pietro. La distanza viene misurata dalla sede municipale del Comune di residenza alla sede municipale del comune di Ponte San Pietro;

3. Ferma l’unitarietà dell’evento denominato Mercato “Briologico Solidale”, il presente regolamento si articola in tre parti al fine di disciplinare puntualmente le tre diverse attività in esso svolte tradizionalmente.

Art.2 Organizzazione del mercato

1. Il mercato è individuato in località “Briolo” di Ponte San Pietro, nell’area pubblica sita alla via San Marco come da planimetria allegata sub 1.

2. Il mercato è costituito da n.22 posteggi, articolati come segue:

- a) 15 posteggi sono riservati agli imprenditori agricoli secondo la disciplina del presente regolamento;
- b) 7 posteggi sono riservati agli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari in possesso di certificazione biologica dei prodotti commercializzati, ovvero che commercializzino prodotti la cui filiera è certificata da organizzazioni indipendenti circa la provenienza delle materie prime secondo la disciplina del presente regolamento ovvero del mercato equo e solidale di cui alla legge regionale della Lombardia n.9/2015. Ai fini dell’ammissione al mercato, verrà richiesto come requisito soggettivo l’iscrizione nell’albo regionale istituito con la suddetta legge;

3. Nell’ambito del mercato hanno facoltà di collocarsi Associazioni, per la divulgazione delle

Comune Ponte San Pietro (Provincia di Bergamo)
Regolamento per lo svolgimento del mercato "Briologico Solidale" nel Comune di Ponte San

proprie attività istituzionali, o Gruppi di acquisto solidale per la distribuzione tra gli aderenti al gruppo. La presenza di associazioni viene ritenuto elemento qualificante l'evento di socializzazione e di

promozione delle produzioni locali, oltre a costituire occasione di divulgazione delle finalità istituzionali proprie.

4. Circa i gruppi di acquisto solidale, le attività da essi svolte con gli aderenti al gruppo non sono qualificabili come vendita non configurando la causa commutativa della relazione tra gli aderenti. 5. Nell'ambito del mercato è individuato lo spazio dedicato al gruppo di acquisto solidale;

6. Ai sensi del comma 2 dell'art.4 del d.m. 20/11/2007, all'interno del mercato Briologico Solidale possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

7. Il mercato "Briologico Solidale" è attuato in forma sperimentale ed è gestito direttamente dal Comune, che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento e a valorizzarne e tutelarne l'immagine.

8. Viene stabilito che la dimensione dei posteggi sia di 16 mq. (4x4 mt);

9. Il giorno di svolgimento è il sabato. L'orario di inizio allestimento è fissato alle ore 8,30, l'orario di inizio vendita è fissato alle ore 9,00. L'orario di cessazione attività di vendita è fissato alle ore 12,00. Gli operatori dovranno sgomberare l'area entro le ore 12,30.

10. Gli orari indicati al precedente comma 8 sono modificabili dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

11. In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento della Giunta Comunale, il mercato può essere spostato in altro luogo o ad altra data, o modificato negli orari.

12. La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi e gli orari, possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art.3 Normativa di riferimento

1. Il D.lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

2. Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi. Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. La Legge n. 189 del 20.07.2004 ad oggetto "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

3. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

4. Il presente regolamento si conforma alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con circolare n. MI.2008.0025389 del 11.12.2008

PARTE I

Il Mercato dei Produttori Agricoli nel Mercato Briologico

Solidale Articolo 4 - Finalità

1. Il Mercato Briologico Solidale è riservato prevalentemente alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

2. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

3. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

4. In particolare il mercato nasce per:

- a) Favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- b) Accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- c) Promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- d) Promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- e) Promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

5. Lo svolgimento del Mercato Briologico Solidale, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

6. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta nella misura indicata al precedente art.2, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 5 - Definizioni

1. Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

2. Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

Comune Ponte San Pietro (Provincia di Bergamo)
Regolamento per lo svolgimento del mercato "Briologico Solidale" nel Comune di Ponte San

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco

o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

3. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 - comma 2 - D.Lgs. 228/2001).

4. Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296).

Articolo 6 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato Briologico solidale, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a. Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Bergamo, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione nel territorio Comunale;
- b. Vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione; possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 228/2001.

2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto della normative vigenti in materia.

Articolo 7 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita

1. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Briologico Solidale sono le seguenti:

- a) Prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- b) Prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- c) Erbe officinali e aromatiche;
- d) Prodotti per la cura della persona;
- e) Prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

Comune Ponte San Pietro (Provincia di Bergamo)
Regolamento per lo svolgimento del mercato "Briologico Solidale" nel Comune di Ponte San

2. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti: verdura fresca e secca; farine e preparati; frutta fresca e secca; succhi di frutta e di verdura; pasta e pasta ripiena;

cereali; latte; yogurt; formaggi e latticini; uova; salumi; sottoli e sottaceti; prodotti da forno dolci e salati; confetture e marmellate; miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura; olio e aceto; passate e pelati; condimenti e spezie; dolci; funghi e tartufi; castagne e prodotti del sottobosco; vini e liquori; piante e fiori; carni fresche; prodotti dell'acquacoltura e dell'itticoltura; eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati; piccoli animali da cortile, ovini, caprini e leporidi.

Articolo 8 - Vendita ed altre attività consentite

1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a. Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b. Degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (1);
- c. Attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- d. Partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- e. Vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

Articolo 9 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

1. Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 15 posteggi da mq. 16 cadauno (4x4 mt.) come localizzati all'art.2 del presente regolamento come da planimetria, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente regolamento, che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme.

2. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a. Azienda in possesso della certificazione "biologica" ubicata nel territorio del Comune di Ponte San Pietro;
- b. Azienda ubicata nel territorio del Comune di Ponte San Pietro;
- c. Azienda in possesso della certificazione "biologica" ubicata nel territorio della Provincia di Bergamo in un raggio di 30 km;
- d. Azienda ubicata nel territorio nel territorio della Provincia di Bergamo in un raggio di 30 km;
- e. Azienda in possesso della certificazione "biologica" ubicata nel territorio della Provincia di Bergamo in un raggio oltre i 30 km;
- f. Azienda ubicata nel territorio nel territorio della Provincia di Bergamo in un raggio oltre i 30 km;
- g. Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;
- h. Certificazione biologiche e biodinamica

- i. Utilizzo di razze autoctone
- j. Modalità di allevamento degli animali
- k. Recupero di varietà vegetali locali resistenti
- l. Uso di confezionamenti ecocompatibili
- m. Sfruttamento di energie rinnovabili
- n. Particolare attenzione per i produttori il cui lavoro fornisce un supporto sociale (assunzione di soggetti "deboli", sostegno a realtà che operano nel campo del sociale).
- o. Produzioni eccellenti del territorio (presidi Slow Food, DOP, IGT e IGP etc.)

3. Eventuali richieste di posteggi aventi metrature diverse da quelle sopra indicate, andranno presentate anticipatamente allo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive del Comune di Ponte San Pietro, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettarle o respingerle in ragione della funzionalità del mercato Briologico Solidale.

4. In caso di posteggi liberi o temporaneamente non occupati, questi verranno assegnati di volta in volta agli imprenditori agricoli che abbiano già presentato domanda allo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive con accoglimento della medesima, ovvero saranno assegnati dal Personale di Polizia Municipale agli imprenditori agricoli che dovessero presentarsi il giorno di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della domanda. 5. L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima al Comune l'eventuale assenza.

6. Il dirigente del settore competente provvederà alla assegnazione dei posteggi nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, secondo le finalità del presente regolamento, tenendo conto dei criteri di priorità declinati nel presente articolo

Articolo 10 - Gestione degli spazi commerciali

1. La gestione del Mercato Briologico Solidale è assunta dal Comune di Ponte San Pietro. Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc. E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

In ogni caso gli operatori devono:

- a. Assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b. Agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

3. Gli imprenditori agricoli devono rispettare i seguenti obblighi nella gestione degli spazi assegnati:

- a) La vendita deve avvenire a cura dell'imprenditore agricolo o dei preposti dell'azienda. La vendita dovrà riguardare esclusivamente i prodotti della propria azienda senza alcuna intermediazione;
- b) Dovrà essere esposta, in maniera chiara e ben leggibile, la targa indicante il nome

Comune Ponte San Pietro (Provincia di Bergamo)
Regolamento per lo svolgimento del mercato "Briologico solidale" nel Comune di Ponte San
dell'azienda o delle aziende venditrici operanti nello spazio dedicato.

Articolo 11 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il Comune attrezzerà l'area che ospita il mercato con i punti presa per gli allacci alla corrente elettrica e per il primo periodo sperimentale si impegna a:

- a. Dare pubblicità al mercato;
- b. Concedere l'area con un'agevolazione pari all'50% del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche T.O.S.A.P. permanente per un periodo di mesi 12;

Articolo 12 - Obblighi degli assegnatari di posteggio

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

- a. Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b. Esporre con cartelli visibili il luogo di origine dei prodotti e della loro lavorazione (azienda agricola, comune di coltivazione e di trasformazione se diverso),
- c. Lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- d. i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

2. I soggetti ammessi nel mercato sono responsabili della conservazione e pulizia dell'area loro assegnata.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

i soggetti ammessi al mercato sono tenuti ad agevolare la raccolta differenziata dei medesimi rifiuti da parte del competente personale. Ove l'attività di raccolta non sia presente, ogni azienda dovrà provvedere a rimuovere e smaltire correttamente i propri rifiuti. I soggetti sono obbligati al pagamento della t.a.r.i. secondo le disposizioni regolamentari al tempo vigenti.

Articolo 13 - Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'equità e la trasparenza del prezzo sono ricercati come elemento del rapporto di solidarietà instaurato tra produttori e consumatori, e tra i produttori stessi.

I prodotti offerti in vendita devono riportare l'indicazione del prezzo del giorno, in maniera chiara e

ben leggibile con relativa unità di misura utilizzata.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato degli Agricoltori.

I prodotti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che essi stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Articolo 14 - Benessere degli animali

E' fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità. Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei. Agli animali non possono essere legati gli arti o altre parti del corpo, ma debbono essere custoditi in contenitori in cui possano muoversi. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel baule delle auto. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. I contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili. Tutti gli animali debbono essere scaricati dai veicoli entro un'ora dal momento dell'entrata; gli animali non possono essere caricati sul veicolo prima di un'ora dal momento dell'uscita. Le gabbie ed i contenitori con gli animali devono essere tenute riparate dal sole e dalle intemperie, con acqua a disposizione, sufficiente lettiera ed in decorose condizioni igieniche. Le dimensioni devono essere tali che il rapporto tra superficie del contenitore e numero di animali consenta loro di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente. Gli ovocaprini possono entrare solo se individuati e contrassegnati dalle prescritte marche auricolari e scortati dalla dichiarazione di provenienza eventualmente integrata dalla certificazione veterinaria qualora le norme vigenti al momento lo prescrivano.

Parte II

Attività Correlate

Art.15 Attività commerciali su aree pubbliche correlate.

Nell'ambito del mercato Briologico Solidale sono istituiti 7 posteggi per gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari in possesso di certificazione biologica dei prodotti commercializzati, ovvero che commercializzino prodotti la cui filiera è certificata da organizzazioni indipendenti circa la provenienza delle materie prime nell'ambito della Provincia di Bergamo, secondo i criteri di priorità prescritti per i produttori agricoli in termini di distanza dal territorio amministrativo del Comune di Ponte San Pietro, ovvero esercenti il commercio su aree pubbliche in possesso di certificazione dei prodotti venduti come appartenenti al mercato equo e solidale di cui alla legge regionale della Lombardia n.9/2015. Il dirigente competente provvederà ad assegnare i posteggi, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito riportati, nel rispetto dei principi di trasparenza, trasparenza e pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, secondo le finalità del presente regolamento.

I criteri di priorità saranno i seguenti:

- a. Esercenti il commercio su aree pubbliche in possesso di certificazione dei prodotti venduti come appartenenti al mercato equo e solidale di cui alla legge regionale della Lombardia n.9/2015;
- b. Esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari in possesso di

Comune Ponte San Pietro (Provincia di Bergamo)
Regolamento per lo svolgimento del mercato "Briologico Solidale" nel Comune di Ponte San
certificazione biologica dei prodotti commercializzati, ovvero che commercializzino
prodotti la cui filiera è

certificata da organizzazioni indipendenti circa la provenienza delle materie prime nell'ambito della Provincia di Bergamo;

Nell'ottica di assicurare il minor impatto ambientale, si predilige ai fini dell'ammissione al mercato, il criterio della prossimità secondo la graduazione già descritta al precedente art.9.

Parte III

Controlli e Responsabilità

Articolo 16 - Controlli e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento. In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico - sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato. Le violazioni al presente disciplinare sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

Articolo 17 - Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Parte IV

Organizzazione del Mercato Briologico solidale attraverso il metodo della sussidiarietà orizzontale

Art.18 Concessione dell'area ad associazioni di cittadini

1.Nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti, al fine di valorizzare un'esperienza spontanea pluriennale espressione dell'iniziativa autonoma di cittadini, le aree dove è individuato il mercato Briologico solidale possono essere concesse ad associazioni di cittadini che abbiano come oggetto sociale le finalità perseguite dal presente regolamento.

2.L'individuazione delle associazioni di cittadini dovrà avvenire attraverso avviso pubblico e secondo i seguenti criteri di ammissione e di priorità, sulla base di un progetto di organizzazione e conduzione del mercato:

- a. Requisito soggettivo di ammissione è costituito dall'iscrizione nell'oggetto sociale di finalità uguali o analoghe alle finalità prescritte dal presente regolamento;
- b. Requisito soggettivo di ammissione consistente nell'assenza di finalità di lucro dell'associazione;
- c. Requisito soggettivo consistente nell'anzianità di costituzione dell'associazione di almeno tre anni, da determinarsi sulla base di atti ai quali sia riconoscibile la pubblica fede;
- d. Criteri di selezione fondati sulla coerenza del progetto organizzativo del mercato con gli obiettivi del presente regolamento e metodi di individuazione degli operatori economici secondo sistemi trasparenti ed oggettivi ulteriori rispetto a quelli prescritti dal regolamento;

3.A seguito della selezione sarà sottoscritto un accordo di collaborazione con cui l'associazione singola, o in accordo con altre, assumono gli obblighi dedotti nel progetto. La durata dell'accordo non potrà essere superiore ad anni 5, fatto salvo quanto disciplinato al successivo comma 7.

4.L'associazione o le associazioni individuate dal comune si obbligheranno ad informare il Comune circa l'attività svolta secondo cadenze predeterminate non superiori a sei mesi, esponendo i criteri e sistemi di individuazione degli operatori esercenti l'attività nel mercato Briologico solidale.

5.L'associazione si obbliga altresì a corrispondere al comune il tributo di occupazione del suolo pubblico secondo la disciplina del regolamento comunale al tempo vigente.

6.Nell'accordo con l'associazione dovranno essere previsti specifiche clausole risolutive là dove

vengano accertate violazioni risalenti al divieto di svolgere l'attività con scopo di lucro, ovvero all'obbligo di individuazione degli operatori secondo metodi trasparenti e rispettosi della disciplina del regolamento e del progetto.

7.Qualora ricorra la fattispecie contemplata all'art.189 del d.lgs. n.50/2016, l'accordo con l'associazione di cittadini potrà avere clausole idonee ad assicurare la coerenza dell'investimento con la disciplina ivi contenuta al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'iniziativa.

Parte VI

Art.19 Norme Finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.